

DETERMINAZIONE N° 1644 DEL 31/05/2022



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: CRITERI E MODALITA' PER LO SCORRIMENTO DA PARTE DELL'AZIENDA DI GRADUATORIE DI PUBBLICI CONCORSI IN CORSO DI VALIDITA' IN ATTUAZIONE DEL PFTP 2022-2024

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 12 istitutiva di Area;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa";

VISTO lo Statuto vigente dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 5 marzo 2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14 aprile 2017;

VISTO, il decreto del Presidente della Regione 16/12/2021, n. 89, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale 25/11/2021, n. 46/80 (Nomina del Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), è stato nominato "[...] ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 e dell'art. 33, comma 2, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31", il sottoscritto, Ing. Cristian Filippo Riu, quale Direttore generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA), "[...] con decorrenza dal presente decreto di nomina e per la durata dell'attuale legislatura regionale."

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e sue successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015), e in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla legge regionale n. 11 del 2006 le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili".

DETERMINAZIONE N° 1644 DEL 31/05/2022

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 15/04/2022, n. 13/45, concernente “Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all’immediata esecutività della deliberazione del Commissario straordinario n. 5 del 18.3.2022 “Approvazione Bilancio di previsione 2022 - 2024”. Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4.”;

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998. N. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione);

VISTO l’art. 15, comma 6, lettera c) della L.R. n. 22 del 2016, a mente del quale il Direttore generale di Area è responsabile dell’attività gestione dell’Azienda e ad esso è attribuita, tra le altre, la funzione di sovrintendere alla gestione delle risorse umane;

VISTO IL CCRL vigente per il personale non dirigente;

VISTA la delibera del Commissario straordinario del 16/02/2022, n. 2 inerente “Obiettivi strategici aziendali per il 2022”;

VISTI:

- l’art. 28, comma 1, della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi) secondo il quale “Per quanto non disciplinato dal titolo III della parte I si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni);
- l’art. 15, comma 1, della legge 27 agosto 1990, n. 241, a mente del quale “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’art. 3, comma 61, della legge 28 dicembre 2003, n. 350, che dispone che “[...] le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”;
- l’art. 36, comma 2, del D. lgs n. 165/2001, che consente “[...] l’applicazione dell’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato”;

la legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare, l’art. 1, commi 147 e 148 che, rispettivamente, reintroducono nell’ordinamento reintroducendo il favore del legislatore per l’utilizzo dell’istituto scorrimento delle graduatorie, e abrogano i commi da 161, 162, 162 bis, 162 ter e 165 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che tra l’altro avevano disposto che lo scorrimento delle graduatorie potesse avvenire “esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso”;

RICHIAMATA la delibera del Commissario straordinario 30/03/2022, n. 6 di adozione del PTFP 2022-2024 e il relativo parere favorevole dell’Assessorato competente in materia di personale, prot. Area n. 15838 del 03/05/2022, alle condizioni ivi previste:

DETERMINAZIONE N° 1644 DEL 31/05/2022

DATO ATTO, altresì, che sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione inerenti il suddetto PTFP 2022-2024, mediante piattaforma SICO;

CONSIDERATO CHE nel succitato PTFP 2022-2024, in ordine alla modalità di reclutamento mediante scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici approvati da altre pubbliche amministrazioni:

- è specificato che “Da un punto di vista soggettivo, la normativa sinteticamente descritta esclude, dall’applicazione della medesima, gli enti pubblici economici. A prescindere dalle valutazioni effettuata in premessa, tuttavia, è necessario ribadire che la natura giuridica dell’Azienda resta comunque incerta, soprattutto in ordine all’applicazione della disciplina inerenti i limiti alla spesa di personale, stante il combinato disposto di cui alle leggi regionali n. 22/2016 e n. 31/1998, in base alle quali Area è sì un ente pubblico economico, ma tuttavia essa è inserita nel nell’amministrazione pubblica del “sistema Regione” quindi nel complessivo “sistema dell’amministrazione pubblica della Sardegna” e il suo personale (anche dirigente) appartiene al ruolo unico di contrattazione regionale. In ragione del contenuto normativo sopraesposto, e in attesa di in intervenuto risolutivo sul punto del legislatore regionale, si ritiene che Area possa legittimamente utilizzare in via prioritaria le graduatorie vigenti approvate dagli enti il cui personale appartiene al ruolo unico del comparto di contrattazione regionale ovvero del sistema Regione e della amministrazione pubblica della Sardegna, ferma comunque ogni valutazione sulla possibilità di utilizzare graduatorie che rappresentino gli esiti di una procedura concorsuale per posti coerenti con le competenze e la professionalità richieste al personale di Area”;
- è previsto il reclutamento di nuovo personale, nel complessivo triennio 2022-2024, mediante scorrimento graduatorie proprio e di altri enti nei termini e alle condizioni ivi stabiliti;
- il numero complessivo dei posti da acquisire mediante la summenzionata modalità di reclutamento deve essere determinata a condizione che sia rispettato, nel biennio 2022-2023, il numero del contingente comunicato all’amministrazione regionale in riferimento ai concorsi pubblici di recente indizione, entro i quali sono già stati banditi i relativi posti riservati all’Azienda;

DATO ATTO CHE l’Azienda ritiene non vi siano graduatorie proprie in corso di validità;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE l’Azienda ha già avviato interlocuzioni formali utili alla possibilità di scorrimento di graduatorie di pubblici concorsi con amministrazioni del sistema Regione;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, individuare in via generale i criteri e le modalità con le quale l’Azienda procederà all’attuazione del PTFP 2022-2024 in ordine alla modalità di reclutamento in argomento;

RAVVISATA la propria competenza all’adozione del seguente atto ed attestata l’insussistenza di qualsivoglia conflitto, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, legge n. 241/1990 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT aziendale;

DETERMINA

DETERMINAZIONE N° 1644 DEL 31/05/2022

- di stabilire in via generale criteri e modalità sulla base delle quali effettuare lo scorrimento delle graduatorie di pubblici concorsi approvati da altre amministrazioni, secondo quanto indicato nell'allegato n. 1 – **“Criteri e modalità per l'utilizzo, da parte dell'Azienda, di graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni in attuazione del PTFP 2022-2024”**;

- di trasmettere la presente Determinazione :

- al Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza;
- all'RPCT aziendale;
- all'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione e all'Assessorato dei lavori pubblici.

Lì, 31/05/2022

Il Direttore Generale

CRISTIAN FILIPPO RIU / ArubaPEC S.p.A.